

Legge regionale 17 dicembre 1988, n.89

**Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1979, n. 53, 16 aprile 1980, n. 29 e 19 luglio 1983, n. 56 concernenti disposizioni in materia di agricoltura e foreste e norme relative alle zone agricole**

Titolo I

Modifiche alla LR 19.2.73, n. 52: Prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi

ARTICOLO 1

1. Al secondo comma dell'art. 1 della LR 30 agosto 1973, n. 52 le parole "I comuni, i loro consorzi e le comunita' montane" sono sostituite dalle parole "I comuni singoli o associati, le comunita' montane e le province".

ARTICOLO 2

1. Al primo comma dell'art. 2 della LR 30 agosto 1973, n. 52 le parole "I comuni, i loro consorzi e le comunita' montane" sono sostituite dalle parole "I comuni singoli o associati, le comunita' montane e le province".

2. Al secondo comma dello stesso art. 2 le parole "i programmi di intervento predisposti dai comuni, loro consorzi e comunita' montane" sono sostituite dalle parole "altresi' i programmi di intervento predisposti dai comuni singoli o associati e dalle comunita' montane".

ARTICOLO 3

1. Al primo comma dell'art. 3 della LR 30 agosto 1973, n. 52 le parole "ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunita' montane", sono sostituite con le parole "ai comuni singoli o associati, alle comunita' montane e alle province".

ARTICOLO 4

1. Al quarto comma dell'art. 4 della LR 30 agosto 1973, n. 52 le parole "ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunita' montane" sono sostituite con le parole "ai comuni singoli o associati, alle comunita' montane e alle province".

ARTICOLO 5

1. Al secondo comma dell'art. 5 della LR 30 agosto 1973, n. 52 le parole "i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane" sono sostituite dalle parole "i comuni singoli o associati, le comunita' montane e le province".

## Titolo II

Modifiche alla LR 19.2.79, n. 10: Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole

### ARTICOLO 6

1. Al terzo comma dell'art. 2 della LR 19 febbraio 1979, n. 10, come sostituito dall'art. 3 della LR 1 agosto 1981, n. 63, le parole "dell'associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "degli enti di cui al successivo art. 2 bis".

### ARTICOLO 7

1. Dopo l'art. 2 della LR 19 febbraio 1979, n. 10 e' aggiunto il seguente art. 2 bis:

#### ARTICOLO 2 bis (Enti delegati)

1. Il parere previsto dal terzo comma dell'art. 2 della presente legge e' rilasciato:

- a) dalle comunita' montane di cui all'art. 2, secondo comma, della LR 12.6.1981, n. 52, per i rispettivi territori;
- b) dalle province, per i restanti territori.

2. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma, la funzione e' subdelegata dalle province alle singole associazioni intercomunali istituite ai sensi della LR 17 agosto 1979, n. 37 in conformita' ai principi di cui al settimo comma dell'art. 2 della LR 24 marzo 1986, n. 12.

La subdelega e' disposta qualora tutti i comuni dell'area interessata nel facciano espressa richiesta, previa deliberazione dei rispettivi consigli.

3. Le province deliberano la subdelega di cui al precedente comma e inviano il relativo atto alla Giunta regionale corredandolo con il proprio parere nel merito.

4. I provvedimenti di subdelega di cui al precedente comma sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## Titolo III

Modifiche alla LR 3.11.79, n. 53: Norme di attuazione della L. 4.8.78 n. 440 per il recupero produttivo delle terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate

### ARTICOLO 8

1. Al primo comma dell'art. 2 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta", sono sostituite dalle parole "dalla provincia, con deliberazione".

2. Al secondo comma dello stesso art. 2 le parole "osservazioni, da inoltrare al Presidente della Regione tramite gli uffici provinciali dell'Agricoltura, Foreste ed Alimentazione" sono sostituite dalle parole "osservazioni alla provincia":

## ARTICOLO 9

1. Al secondo comma dell'art. 4 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "al Comune dove e' situato il terreno richiesto" sono sostituite dalle parole "all'ente delegato ai sensi dell'art. 6 bis, competente territorialmente in relazione all'ubicazione dei terreni" e le parole "il comune" sono sostituite dalle parole "l'ente delegato".

2. Al terzo comma dello stesso art. 4 le parole "al comune" sono sostituite dalle parole "all'ente delegato" e le parole "nel comune" sono sostituite dalle parole "con l'ente delegato".

3. Al quarto comma dello stesso art. 4 le parole "Il comune" sono sostituite con le parole "L'ente delegato".

4. Al sesto comma dello stesso art. 4 le parole "dal comune" sono eliminate e le parole "il comune, sentita la commissione di cui al successivo art. 7" sono sostituite dalle parole "l'ente delegato".

5. Al settimo comma dello stesso art. 4 le parole "dal comune" sono sostituite dalle parole "dall'ente delegato".

## ARTICOLO 10

1. Al primo comma dell'art. 5 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "coordinatore dell'Ufficio provinciale dell'agricoltura, foreste e alimentazione istituito ai sensi della LR 15.12.1978 n. 79" sono sostituite dalle parole "presidente della provincia" e le parole "dipendente regionale" sono sostituite dalle parole "dipendente in servizio presso la provincia".

2. Al secondo comma dello stesso art. 5 le parole "gli Uffici provinciali dell'agricoltura, foreste ed alimentazione" sono sostituite dalle parole "le province".

## ARTICOLO 11

1. All'art. 6 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "dalla giunta regionale che vi puo' provvedere delegando i propri poteri anche a norma della LR 22.8.1977, n. 56" sono sostituite dalle

parole "dall'ente delegato ai sensi dell'art. 6 bis".

### Titolo III

Modifiche alla LR 3.11.79, n. 53: Norme di attuazione della L. 4.8.78 n. 440 per il recupero produttivo delle terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate

## ARTICOLO 12

1. Dopo l'art. 6 della LR 3 novembre 1979, n. 53 e' inserito il seguente art. 6 bis: Art. 6 bis

1. Le funzioni attribuite agli enti delegati ai sensi degli artt. 4 e 6 della presente legge sono esercitate:

- a) dalle comunita' montane di cui all'art. 2, secondo comma, della LR 12.6.1981, n. 52, per i rispettivi territori;
- b) dalle province, per i restanti territori.

2. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma, le funzioni sono subdelegate dalle province alle singole associazioni intercomunali istituite ai sensi della LR 17 agosto 1979, n. 37 ovvero, per il medesimo ambito territoriale, ad altre forme associative dei comuni, in conformita' ai principi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2 della LR 24 marzo 1986, n. 12. La subdelega e' disposta qualora tutti i comuni dell'area interessata ne facciano espressa richiesta, previa deliberazione dei rispettivi consigli.

3. La provincia, su richiesta dei comuni interessati, previa deliberazione dei rispettivi consigli, ha inoltre la facolta' di disporre la subdelega delle funzioni suddette a favore di forme associative dei comuni, per ambiti territoriali diversi da quelli di cui al precedente comma.

4. Le province deliberano la subdelega di cui ai precedenti commi e inviano i relativi atti alla Giunta regionale corredandoli con il proprio parere nel merito.

5. I provvedimenti di subdelega sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale, su proposte della Giunta, e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il suddetto atto di approvazione stabilisce i termini iniziali di decadenza dell'esercizio delle funzioni subdelegate e la disciplina dei rapporti tra regione, provincia ed ente sub - delegato. Stabilisce inoltre le disposizioni di carattere transitorio, in conformita' ai principi fissati dalla legge regionale".

## ARTICOLO 13

1. Al primo comma dell'art. 7 della LR 3 novembre 1979, n. 53 la alinea "esprimere parere sui piani di massima per il ripristino e la utilizzazione agraria dei terreni e sui piani di sviluppo aziendale presentati dai proprietari ai sensi del precedente art. 4" e' abrogata.

#### ARTICOLO 14

1. Al primo comma dell'art. 8 della LR 3 novembre 1979, n. 53 le parole "ai precedenti artt. 3 e 4" sono sostituiti dalle parole "al precedente art. 3".

#### Titolo IV

Modifiche alla LR 16.4.80 n. 29: Contributo di avviamento ed indennita' per i giovani ai fini del recupero di terreni abbandonati o insufficientemente coltivati

#### ARTICOLO 15

1. Al primo comma dell'art. 3 della LR 16 aprile 1980, n. 29 le parole "al Presidente della Regione tramite gli uffici provinciali dell'agricoltura, foreste e alimentazione competenti per territorio" sono sostituite dalle parole "agli enti delegati di cui al successivo art. 3 bis".

2. Il terzo comma dello stesso art. 3 e' cosi' sostituito: "Gli enti delegati di cui al primo comma decidono sulle domande presentate".

#### ARTICOLO 16

1. Dopo l'art. 3 della LR 16 aprile 1980, n. 29 e' inserito in seguente art. 3 bis:

"Art. 3 bis

La funzione attribuita agli enti delegati ai sensi dell'art. 3 della presente legge e' esercitata:

- a) dalle comunita' montane di cui al secondo comma dell'art. 2 della LR 16 giugno 1981, n. 52, per i rispettivi territori;
- b) dalle province, per i restanti territori.

Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma la funzione e' sub - delegata dalle province alle singole associazioni intercomunali istituite ai sensi della LR 17 agosto 1979, n. 37 ovvero, per il medesimo ambito territoriale, ad altre forme associative dei comuni, in conformita' ai principi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2 della LR 24 marzo 1986, n. 12. La subdelega e' disposta qualora tutti i comuni dell'area interessata ne facciano espressa richiesta, previa deliberazione

dei  
rispettivi consigli.

La provincia, su richiesta dei comuni interessati, previa deliberazione dei rispettivi consigli, ha inoltre la facoltà di disporre la sub - delega della funzione suddetta, per ambiti territoriali diversi da quelli di cui al precedente comma, a favore di forme associative dei comuni.

Le province deliberano la subdelega di cui ai precedenti commi e inviano i relativi atti alla Giunta regionale corredandoli con il proprio parere nel merito.

I provvedimenti di sub - delega sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.

Il suddetto atto di approvazione stabilisce i termini iniziali di decorrenza dell'esercizio delle funzioni subdelegate e la disciplina dei rapporti tra regione, provincia ed ente subdelegato. Stabilisce inoltre le disposizioni di carattere transitorio, in conformità ai principi fissati dalla legge regionale."

#### Titolo V

Modifica della LR 24.8.1982 n. 72. Contributo regionali per la reintegrazione del patrimonio zootecnico decurtato da animali predatori o da eventi meteorici

#### ARTICOLO 17

1. Al primo comma dell'art. 2 della LR 24 agosto 1982, n. 71 le parole "alla associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "al comune o, nei territori montani, alle comunità montane".

2. Al secondo comma dello stesso art. 2, le parole "l'associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "Il comune o, nei territori montani, la comunità montana".

3. Al terzo comma dello stesso art. 2, le parole "dall'associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "dai comuni o, nei territori montani, dalle comunità montane".

#### Titolo VI

Modifica alla LR 19.7.83, n. 56: Norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende agricole e per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale

#### ARTICOLO 18

1. Al primo comma dell'art. 3 della LR 19 luglio 1983, n. 56 le parole "alle associazioni intercomunali e comunita' montane competenti per territorio che esercitano le funzioni delle associazioni intercomunali", sono sostituite con le parole "alle province competenti per territorio".

2. Il quarto comma dello stesso art. 3 e' cosi' sostituito: "La giunta regionale con propria deliberazione ripartisce le provvidenze previste dalla presente legge tra gli enti di cui al primo e al terzo comma. Nei casi di cui al primo comma le province provvedono alla successiva liquidazione alle aziende agricole".

## Titolo VII

Modifiche alla LR 29.10.84 n. 60: Disciplina e finanziamento dei centri di sviluppo agricolo

### ARTICOLO 19

1. Al nono comma dell'art. 4 della LR 29 ottobre 1984, n. 60 le parole "nell'area delle associazioni intercomunali" sono eliminate e le parole "sentite le Amministrazioni provinciali e le associazioni intercomunali" sono sostituite dalle parole "sentite le province".

2. L'undicesimo comma dello stesso art. 4 e' abrogato.

### ARTICOLO 20

1. Al terzo comma dell'art. 9 della LR 29 ottobre 1984, n. 60 le parole "degli schemi di progetto" sono sostituite dalle parole "dei progetti".

### ARTICOLO 21

1. Al secondo comma dell'art. 10 della LR 29 ottobre 1984, n. 60 e' cosi' sostituito: "Il programma regionale ripartisce tali disponibilita' tra le province, in relazione agli obiettivi assunti ai sensi della lett. a) del secondo comma dell'art. 9".

### ARTICOLO 22

1. Al primo comma dell'art. 11 della LR 29 ottobre 1984, n. 60 le parole "inviano alla provincia territorialmente interessata uno schema di progetto" sono sostituite dalle parole "lo inviano alla provincia territorialmente interessata".

2. Al secondo e al quarto comma dello stesso art. 11 le parole "gli schemi di progetto" sono sostituite dalle parole "I progetti".

3. Il terzo comma dello stesso art. 11 e' abrogato.

4. Al quinto comma dello stesso art. 11 le parole "degli schemi di progetto" sono sostituite dalle parole "dei progetti".

5. Il sesto comma dello stesso art. 11 e' cosi' sostituito: "Le proposte sono deliberate dalle province, sentite le organizzazioni professionali e cooperative agricole e trasmesse alla giunta regionale entro il 31 maggio di ciascun anno".

6. Al settimo comma dello stesso art. 11 le parole "entro il 30 settembre" sono sostituite dalle parole "entro il 31 maggio".

7. All'ottavo comma dello stesso art. 11 le parole "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre".

#### ARTICOLO 23

1. Al primo comma dell'art. 12 della LR 29 ottobre 1984, n. 60 le parole "nella stessa seduta di approvazione del bilancio e nelle sedute immediatamente successive" sono sostituite dalle parole "entro il mese di dicembre".

#### ARTICOLO 24

1. L'art. 14 della LR 29 ottobre 1984, n. 60 e' cosi' sostituito:

"Art. 14  
(Finanziamento dei progetti)

Le province, avuta notizia dell'esecutivita' del programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo, comunicano ai soggetti interessati la approvazione dei progetti inseriti nel programma, richiedono, se necessario, eventuali integrazioni e specificazioni sugli stessi e, entro il mese di gennaio, provvedono alla concessione dei relativi finanziamenti".

#### ARTICOLO 25

1. L'art. 15 della LR 29 ottobre 1984, n. 60 e' abrogato.

#### ARTICOLO 26

1. All'art. 16 della LR 29 ottobre 1984, n. 60 le parole "Associazioni intercomunali o Comunita' montane" sono sostituite con la parola "province".

#### ARTICOLO 27

1. All'art. 17 della LR 29 ottobre 1984, n. 60 le parole "Associazioni intercomunali o Comunita' montane" sono sostituite dalla parola "province".

## ARTICOLO 28

1. Al primo e al terzo comma dell'art. 18 della LR 29 ottobre 1984, n. 60 le parole "Associazioni intercomunali o Comunità montane" sono sostituite dalla parola "province".

2. Al quarto comma dello stesso art. 18 le parole "alla Provincia ed" sono eliminate.

## ARTICOLO 29

1. Il secondo comma dell'art. 19 della LR 29 ottobre 1984, n. 60 è abrogato.

## ARTICOLO 30

1. All'art. 20 della LR 29 ottobre 1984, n. 60 le parole "Associazioni intercomunali e Comunità montane" sono sostituite dalla parola "province".

## Titolo VIII

Modifica alla LR 3 giugno 1987, n. 36: Disciplina delle attività agrituristiche

## ARTICOLO 31

1. Il settimo comma dell'art. 4 della LR 3 giugno 1987, n. 36 è sostituito: "L'accertamento della principalità è effettuato dall'ente delegato, ai sensi dell'art. 20 bis della LR 1 agosto 1981 n. 63, per l'esame dei piani agricoli aziendali. Tale accertamento avviene sulla base delle attività previste dal piano e dalla relazione. L'accertamento del reddito derivante dall'attività agriturbistica avviene mediante la trasmissione obbligatoria al comune del prezzario pratico e la comunicazione delle presenze degli utenti da parte delle imprese, ai sensi della legislazione vigente".

## Titolo IX

Modifiche alla LR 1.8.1981, n. 63: Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura

## ARTICOLO 32

1. Al primo comma dell'art. 3 della LR 1 agosto 1981, n. 63 le parole "ogni associazione intercomunale istituisce entro il 31 gennaio 1982" sono sostituite con le parole "ente delegato o subdelegato ai sensi dell'art. 20 bis".

2. Alla lett. a) del secondo comma dello stesso art. 3, le parole "il presidente dell'associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "Il presidente dell'ente di cui al primo comma o

suo delegato".

3. Al terzo comma dello stesso art. 3, le parole dell'associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "dell'ente di cui al primo comma".

4. Al quarto comma dello stesso art. 3, le parole "l'associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "l'ente di cui al primo comma".

#### ARTICOLO 33

1. Al quarto comma dell'art. 8 della LR 1 agosto 1981, n. 63 le parole "dalle associazioni intercomunali" sono sostituite con le parole "dagli enti delegati di cui al successivo art. 20 bis".

#### ARTICOLO 34

1. Al secondo comma dell'art. 15 della LR 1 agosto 1981, n. 63 le parole "con la collaborazione delle province", sono sostituite con le parole "sentite le province e tenuto conto delle proposte da esse presentate".

#### ARTICOLO 35

1. Al primo comma dell'art. 17 della LR 1 agosto 1981, n. 63 le parole "alla competente associazione intercomunale il parere di cui al successivo 4o comma" sono sostituite con le parole "il parere di cui al successivo 4o comma all'ente delegato ai sensi dell'art. 20/bis".

2. Al terzo comma dello stesso art. 17 le parole "all'associazione" sono sostituite con le parole "all'ente delegato".

3. Al quarto comma dello stesso art. 17 le parole "l'associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "l'ente delegato".

4. Al quinto comma dello stesso art. 17 le parole "l'associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "l'ente delegato".

5. Al sesto comma dello stesso art. 17 le parole "l'associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "l'ente delegato".

6. Al primo e al terzo periodo del settimo comma dello stesso art. 17 le parole "L'associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "L'ente delegato".

7. All'ottavo comma dello stesso art. 17 le parole "l'associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "l'ente delegato".

8. Al nono comma dello stesso art. 17 le parole "Associazione Intercomunale" sono sostituite dalle parole "dallo ente delegato".

9. All'undicesimo

comma dello stesso art. 17 le parole "le associazioni intercomunali approvano ed inviano alla Giunta regionale" sono sostituite con le parole "gli enti delegati approvano ed inviano alla Giunta Regionale, nonche', ove necessario, alla provincia".

10. Dopo l'undicesimo comma dello stesso art. 17 e' aggiunto il seguente ultimo comma "L'Ente delegato, se Ente diverso dalla Provincia, invia a quest'ultima le domande di cui al 1o comma, con le relative risultanze istruttorie, le eventuali varianti autorizzate, nonche' la relazione di cui al precedente comma".

#### ARTICOLO 36

1. Al primo comma dell'art. 18 della LR 1 agosto 1981, n. 63 le parole "alle associazioni intercomunali le quali" sono sostituite con le parole "agli enti delegati i quali".

2. Al secondo comma dello stesso art. 18, le parole "dell'associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "dell'ente delegato".

#### ARTICOLO 37

1. Al primo comma dell'art. 19 della LR q agosto 1981, n. 63 le parole "l'associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "l'ente delegato".

2. Al secondo comma dello stesso art. 19 le parole "dall'associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "dall'ente delegato".

3. Al terzo comma dello stesso art. 19 le parole "l'associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "l'ente delegato".

#### ARTICOLO 38

1. Dopo l'art. 20 della LR 1 agosto 1981, n. 63 e' inserito il seguente art. 20 bis:

"Art. 20 bis  
(enti delegati)

1. Le funzioni attribuite agli enti delegati ai sensi degli artt. 8, 17, 18 e 19 sono esercitate:

a) dalle comunita' montane di cui all'art. 2, secondo comma,

della LR 12 giugno 1981, n. 52, per i rispettivi territori;  
b) dalle province, per i restanti territori.

2. Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma, le funzioni sono subdelegate dalle province alle singole associazioni intercomunali istituite ai sensi della LR 17 agosto 1979, n. 37, in conformita' ai principi di cui al settimo comma dell'art. 2 della LR 24 marzo 1986, n. 12. La subdelega e' disposta qualora tutti i comuni dell'area interessata ne facciano espressa richiesta, previa deliberazione dei rispettivi consigli.

3. Le province deliberano la sub - delega di cui al precedente comma e inviano il relativo atto alla Giunta regionale corredandolo con il proprio parere nel merito.

4. I provvedimenti di sub - delega sono soggetti ad approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.

5. Il suddetto atto di approvazione stabilisce i termini iniziali di decorrenza dell'esercizio delle funzioni subdelegate e la disciplina dei rapporti tra regione, provincia ed ente sub - delegato. Stabilisce inoltre le disposizioni di carattere transitorio, in conformita' ai principi fissati dalla legge regionale.